

## Guida per la messa in atto in occasione della vendita di neofite (divieti e raccomandazioni), aggiornata al 3 ottobre 2024 (deliberazione del comitato di CE)

Questo documento si rivolge alle autorità cantonali, competenti per la messa in atto dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (abbreviata in OEDA; SR 814.911) ai sensi degli art. 48 e 49, e funge da guida per gli esercenti del Settore Verde.

Nella prima parte (elenco di divieti) sono elencate tutte le piante che non possono (più) essere vendute ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 in combinazione con l'allegato 2.1 e 2.2 OEDA. Nella seconda parte (raccomandazione di rinuncia alla vendita) vengono elencate le specie per le quali il *Cercle Exotique*, vale a dire le autorità di messa in atto cantonali responsabili del controllo nell'ambito dei neobiota, raccomandano una rinuncia alla vendita. È previsto di aggiornare le liste ogni due anni.

### 1. Divieto d'utilizzo e divieto di messa in commercio

Ai sensi dell'art. 15, cpv. 2 OEDA, gli organismi alloctoni invasivi secondo l'allegato 2.1 OEDA non possono essere utilizzati direttamente nell'ambiente. Questo divieto d'utilizzo comprende anche la messa in commercio di piante alloctone invasive, vale a dire la loro fornitura a terzi, in particolare la vendita o l'importazione (art. 3, cpv. 1, lett. k OEDA). Per le specie ai sensi dell'allegato 2.2 OEDA, ai sensi dell'art. 15, cpv. 2<sup>bis</sup> OEDA, vige il divieto di messa in commercio.

Entrambi i divieti riguardano nel complesso 53 specie o gruppi di specie di piante (8 specie di alberi, 2 piante tappezzanti, 2 erbe, 9 piante rampicanti, 17 piante erbacee, 4 arbusti e 11 piante acquatiche). Queste sono elencate nella seguente lista nella tabella 1. Questa lista 1 è giuridicamente vincolante e vale con l'entrata in vigore dell'OEDA rivista dal 1° settembre 2024.

**Tabella 1: Lista di divieti di vendita delle specie o dei gruppi di specie di piante alloctone ai sensi degli allegati 2.1 e 2.2 OEDA**

Tabella 1a: Specie la cui utilizzazione diretta nell'ambiente è vietata secondo l'allegato 2.1	
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
<i>Ambrosia</i> spp. ( <i>A. artemisiifolia</i> , <i>A. confertiflora</i> , <i>A. psilostachya</i> , <i>A. trifida</i> )	Ambrosia ( <i>A. artemisiifolia</i> , <i>A. confertiflora</i> , <i>A. con spighe rade</i> , <i>A. trifida</i> )
<i>Asclepias syriaca</i>	Albero della seta
<i>Cabomba caroliniana</i>	Cabomba della Carolina
<i>Celastrus orbiculatus</i>	Celastro
<i>Crassula helmsii</i>	Erba grassa di Helms
<i>Elodea</i> spp. ( <i>E. canadensis</i> , <i>E. densa</i> , <i>E. nuttalli</i> )	Peste d'acqua ( <i>P. comune</i> , <i>P. maggiore</i> , <i>P. di Nuttall</i> )
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Panace di Mantegazzi
<i>Humulus japonicus</i> (sin. <i>scandens</i> )	Luppolo giapponese
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Soldinella reniforme
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamina ghiandolosa
<i>Lagarosiphon major</i>	Peste d'acqua arcuata
<i>Ludwigia</i> spp. ( <i>L. grandiflora</i> , <i>L. peploides</i> , <i>L. x kentiana</i> )	Porracchie sudamericane incl. ibridi ( <i>P. a fiori grandi</i> , <i>P. peploide</i> , <i>P. di Kent</i> )
<i>Myriophyllum</i> spp. ( <i>M. aquaticum</i> , <i>M. heterophyllum</i> , escluse le specie autoctone)	Miriofilli ( <i>M. americano</i> , <i>M. a due forme di foglie</i> )

<i>Pueraria lobata</i>	Kudzu
<i>Reynoutria</i> spp. ( <i>Fallopia</i> spp., <i>Polygonum polystachyum</i> , <i>P. cuspidatum</i> , <i>P. perfoliatum</i> )	Poligoni asiatici incl. ibridi (P. con spighe numerose/P. dell'Himalaya, P. del Giappone, P. perfogliato)
<i>Rhus typhina</i>	Sommacco maggiore
<i>Salvinia molesta</i>	Erba pesce gigante
<i>Senecio inaequidens</i>	Senecione sudafricano
<i>Sicyos angulatus</i>	Sicios angoloso
<i>Solidago</i> spp. ( <i>S. canadensis</i> , <i>S. gigantea</i> , <i>S. graminifolia</i> ; senza <i>S. virgaurea</i> )	Verghe d'oro americane incl. ibridi (V. del Canada, V. maggiore, V. a foglie graminacee; senza V. comune)
<i>Toxicodendron radicans</i>	Edera velenosa

**Tabella 1b: Specie la cui messa in commercio è vietata secondo l'allegato 2.2**

<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa
<i>Amorpha fruticosa</i>	Indaco bastardo
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Assenzio dei fratelli Verlot
<i>Aster novi-belgii</i> aggr. ( <i>A. lanceolatus</i> , <i>A. novi-belgii</i> , <i>A. parviflorus</i> , <i>A. ×salignus</i> , <i>A. ×versicolor</i> )	Astro americano ( <i>A. lanceolato</i> , <i>A. americano</i> , <i>A. di Tradescant</i> , <i>A. a foglie di salice</i> , <i>A. cangiante</i> )
<i>Azolla filiculoides</i>	Azolla maggiore
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Gelso da carta
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleja
<i>Bunias orientalis</i>	Cascelloro orientale
<i>Cornus sericea</i>	Corniolo serico
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Cotognastro orizzontale
<i>Echinocystis lobata</i>	Sicios lobata
<i>Erigeron annuus</i>	Cespica annua
<i>Galega officinalis</i>	Capraggine comune
<i>Glyceria striata</i>	Gramignone striato
<i>Lonicera henryi</i>	Caprifoglio di Henry
<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio giapponese
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Lupino fogliuto
<i>Oenanthe javanica</i>	Finocchio acquatico di Giava
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr. ( <i>P. inserta</i> , <i>P. quinquefolia</i> )	Vite del Canada comune (Vite del Canada domestica, a cinque foglie)
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownia
<i>Pennisetum setaceum</i>	Penniseto allungato
<i>Phyllostachys aurea</i>	Bambù dorato
<i>Prunus laurocerasus</i>	Lauroceraso
<i>Prunus serotina</i>	Pruno autunnale
<i>Pseudosasa japonica</i>	Pseudosasa giapponese
<i>Rubus armeniacus</i>	Rovo d'Armenia
<i>Rubus phoenicolasius</i>	Lampone giapponese
<i>Sagittaria latifolia</i>	Sagittaria americana
<i>Sedum spurium</i>	Borracina caucasica
<i>Sedum stoloniferum</i>	Borracina stolonifera
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palma di Fortune

## **2. Lista di raccomandazioni di rinuncia alla vendita quale aiuto per il rispetto delle disposizioni ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 15, cpv. 1 OEDA, raccomandazione del Cercle Exotique**

Le persone che vogliono mettere in commercio piante, devono effettuare un controllo autonomo preventivo (art. 4 OEDA; allegato, riquadro 1). In questo contesto, devono valutare i possibili pericoli e pregiudizi che tali piante possono presentare per l'ambiente e giungere alla conclusione motivata che tali pericoli e tali pregiudizi non sussistono. Se un rischio o un pregiudizio per l'ambiente non può essere escluso, il CE raccomanda di rinunciare alla messa in commercio.

Se si desidera comunque mettere in commercio la pianta problematica, si deve garantire che nel suo utilizzo nell'ambiente siano prese delle misure adeguate, in modo che le disposizioni dell'art. 15, cpv. 1 OEDA (allegato, riquadro 2) siano rispettate. Le acquirenti e gli acquirenti devono pertanto essere informati e istruiti in merito ai pericoli nell'utilizzo delle piante problematiche e alle misure da adottare per fare in modo che tali pericoli non si concretizzino (art. 5

OEDA). Chi offre comunque una pianta dalla lista di rinuncia alla vendita, etichettata o non etichettata, deve poter dimostrare agli organi di esecuzione per quale motivo da tale pianta non derivano pericoli per l'ambiente. Se questo non può essere dimostrato, la pianta non può essere messa in commercio.

Le valutazioni del rischio richiedono notevoli competenze specialistiche, che devono essere costantemente adeguate allo stato delle conoscenze attuali. Il *Cercle Exotique* ha pertanto realizzato quale aiuto decisionale una lista (raccomandazione di rinuncia alla vendita) di piante (tabella 2) che mettono in pericolo e causano pregiudizio all'ambiente (art. 4 OEDA) dal punto di vista delle autorità esecutive cantonali e ai sensi della pubblicazione UFAM 2022<sup>1</sup> sulle specie alloctone in Svizzera e dell'elenco dell'Unione. Per quanto queste specie non siano elencate negli allegati 2.1 e 2.2 OEDA, si tratta comunque di specie alloctone invasive, dalle quali derivano un pericolo e un pregiudizio per l'ambiente. Per questo motivo è consigliabile rinunciare alla vendita di queste piante.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ai sensi dell'art. 46 OEDA, può richiedere alla responsabile o al responsabile della messa in commercio la prova di questo controllo autonomo ed esigere documenti, se ha motivo di supporre che gli organismi messi in commercio possano mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

Le specie inserite nella lista di raccomandazione di rinuncia alla vendita costituiscono neofite invasive. I cantoni, ai sensi dell'art. 49, cpv. 1 OEDA, controllano l'osservanza dell'obbligo di diligenza nell'ambito dell'utilizzazione di organismi nell'ambiente, tra l'altro ai sensi dell'art. 15, cpv. 1 OEDA. Possono quindi verificare se una persona rispetta l'art. 15, cpv. 1 OEDA nell'utilizzazione di determinati organismi. Se una pianta invasiva si diffonde senza controllo, ad esempio, il cantone può disporre delle misure adeguate ai sensi dell'art. 49, cpv. 2 OEDA. Dal punto di vista del CE è pressoché impossibile utilizzare le specie nella lista di rinuncia alla vendita in modo tale da non violare l'art. 15, cpv. 1 OEDA. Per questo il CE raccomanda di rinunciare alla messa in commercio di queste specie. La lista elencata sotto nella tabella 2 con la raccomandazione di rinuncia alla vendita è composta da due liste parziali:

- Specie di cui alla pubblicazione «Specie esotiche in Svizzera» (UFAM, 2022);
  - o Specie che in Svizzera sono invasive e causano danni dimostrati nell'ambiente,
  - o Specie che sono potenzialmente invasive e
  - o Specie che sono provatamente invasive, ma attualmente non si riscontrano in Svizzera.
- Specie di cui all'elenco di specie alloctone di rilevanza per tutta l'Unione (elenco dell'Unione, 2022<sup>2</sup>). Le specie di cui all'elenco dell'Unione sono ritenute invasive e non possono essere messe in commercio, vendute o impiegate in tutta l'Unione (in tutta Europa). Non ha senso proporre tali piante, che sono ritenute invasive e la cui vendita è quindi vietata nei Paesi limitrofi (Germania, Austria, Italia e Francia).

**Tabella 2: Lista di piante alloctone invasive (ai sensi della pubblicazione UFAM 2022 e dell'elenco dell'Unione), per le quali il CE consiglia la rinuncia alla vendita.**

<b>Tabella 2a: Lista delle specie alloctone invasive della Svizzera ai sensi della pubblicazione UFAM 2022</b>	
<i>Abutilon theophrasti</i>	Cencio molle
<i>Actinidia chinensis*</i>	Kiwi
<i>Akebia quinata</i>	Akebia a cinque foglie
<i>Aralia elata</i>	Angelica del Giappone
<i>Bassia scoparia</i>	Granata comune
<i>Bromus riparius</i>	Forasacco delle ripe
<i>Chorisporea tenella</i>	Corisporea delicata
<i>Cyperus esculentus*</i>	Zigolo dolce
<i>Diospyros lotus</i>	Albero di Sant'Andrea
<i>Erigeron karvinskianus</i>	Cespica karvinskiana
<i>Euonymus fortunei</i>	Evonimo
<i>Helianthus tuberosus*</i>	Girasole del Canada, topinambur
<i>Impatiens balfourii</i>	Balsamina di Balfour
<i>Lonicera pileata</i>	Caprifoglio sempreverde strisciante
<i>Miscanthus sinensis</i>	Eulalia cinese
<i>Nassella tenuissima</i>	Lino delle fate messicano
<i>Nassella trichotoma</i>	Lino delle fate d'Argentina

<sup>1</sup> [https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/gebitesfremde-arten-in-der-schweiz.pdf.download.pdf/UW-2220-I\\_IGA.pdf](https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/uw-umwelt-wissen/gebitesfremde-arten-in-der-schweiz.pdf.download.pdf/UW-2220-I_IGA.pdf)

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R1141-20240802>

<i>Opuntia humifusa</i>	Fico d'India nano
<i>Opuntia phaeacantha</i>	Fico d'India a spine brune
<i>Phytolacca americana</i>	Crema di uva turca
<i>Robinia pseudoacacia</i> **	Robinia
<i>Rosa multiflora</i>	Rosa multiflora
<i>Solanum carolinense</i>	Morella della Carolina
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo selvatico, Sorgo d'Aleppo
<i>Sporobolus indicus</i>	Gramigna d'India
<i>Symphoricarpos albus</i>	Lacrime d'Italia
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	Viburno rugoso
<i>Vitis riparia</i>	Vite riparia

\* Coltivazione possibile nel rispetto delle misure di sicurezza per la produzione di alimenti  
 \*\* Coltivazione possibile nel bosco ai sensi dell'Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale

**Tabella 2b: Specie alloctone invasive dell'elenco dell'Unione (UE, attualizzazione 2022)**

<i>Acacia saligna (A. cyanophylla)</i>	Mimosa a foglie strette
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	Alternanthera dei luoghi aridi
<i>Andropogon virginicus</i>	Andropogon della Virginia
<i>Baccharis halimifolia</i>	Baccharis a foglie di alimio
<i>Cardiospermum grandiflorum</i>	Cardiospermo a fiori grandi
<i>Cortaderia jubata</i>	Cortaderia a fiori rosa
<i>Eichhornia crassipes</i>	Giacinto d'acqua
<i>Ehrharta calycina</i>	Erba di Ehrhart
<i>Gunnera tinctoria</i>	Rabarbaro gigante
<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	Palla di neve
<i>Hakea sericea</i>	Hakea sericea
<i>Heracleum persicum</i>	Panace della Persia
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Panace di Sosnowsky
<i>Koenigia polystachya</i>	
<i>Lespedeza cuneata</i>	Lespedeza
<i>Lygodium japonicum</i>	Felce rampicante del Giappone
<i>Lysichiton americanus</i>	Lysichiton americano
<i>Microstegium vimineum</i>	Stiltgrass giapponese
<i>Parthenium hysterophorus</i>	Partenio infestante
<i>Persicaria perfoliata</i>	
<i>Pistia stratiotes</i>	Lattuga acquatica
<i>Prosopis juliflora</i>	Prosopis a fioritura estiva
<i>Rugulopteryx okamurae</i>	Rugulopteryx okamurae
<i>Triadica sebifera</i>	Albero del sego o albero del sapone

### **3. Aiuto per il rispetto dell'obbligo di informazione nella messa in commercio di piante alloctone ai sensi dell'art. 5 OEDA**

Ai sensi dell'art. 29e LPAmb e dell'art. 5 OEDA, le responsabili e i responsabili della messa in commercio, cioè le persone che immettono sul mercato gli organismi, devono informare le acquirenti e gli acquirenti sui punti seguenti:

- la designazione (nome dell'organismo o della pianta)
- le proprietà ambientali (come si comportano gli organismi o le piante nell'ambiente?)
- l'utilizzazione conforme (come e dove deve utilizzare la pianta affinché non vengano messi a rischio né l'ambiente, né le persone e non vengano pregiudicate la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile)
- le eventuali misure di protezione (da adottare in caso di emissione involontaria nell'ambiente)

Il testo seguente deve essere usato come informativa minima:

ATTENZIONE: questa pianta è una neofita invasiva. Se non controllata può costituire un pericolo per l'ambiente. Può crescere solo sotto controllo nel comprensorio insediativo. Come curare le piante esistenti: potare, eliminare frutti e semi. Come smaltire il materiale tagliato: nella raccolta degli scarti vegetali o nella raccolta dei rifiuti domestici.

- L'informativa deve essere posizionata in modo ben visibile sulla pianta (o sul vaso della pianta) e consegnata alle acquirenti e agli acquirenti con la pianta.
- Una buona leggibilità del testo (tipo, dimensioni e colore dei caratteri utilizzati) è un requisito fondamentale. La forma, il formato e il colore dell'etichetta sono selezionabili liberamente.
- Il numero di lingue da stampare è selezionabile liberamente; deve essere usata obbligatoriamente la lingua della rispettiva regione linguistica.

I rappresentanti del settore di *Jardin Suisse* sono stati informati in merito a questo aiuto per il rispetto dell'obbligo di informazione. Se la dicitura manca o è incompleta e la responsabile o il responsabile della messa in commercio non è disponibile ad applicarla o a completarla su sollecitazione dell'autorità esecutiva, questa informa l'UFAM (art. 48, cpv. 2, lett. a e cpv. 4 OEDA).

### **4. Controlli dei cantoni presso i punti vendita**

Ai sensi dell'art. 48 OEDA, i Cantoni verificano con dei controlli a campione il rispetto delle disposizioni ai sensi dell'art. 4 OEDA (controllo autonomo) e degli obblighi relativi all'informazione delle acquirenti e degli acquirenti (art. 5 OEDA). Gli organi esecutivi cantonali sorvegliano inoltre l'osservanza dell'obbligo di diligenza (art. 49 OEDA) secondo gli articoli 6 e 15 OEDA nell'ambito dell'utilizzazione di organismi alloctoni. Se dal controllo emergono elementi che possono portare a una contestazione, il Cantone interessato ordina le misure necessarie ovvero, in caso di trasgressione, informa l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ai sensi dell'art. 48, cpv. 3 e 4 OEDA. Il controllo autonomo può essere quindi verificato dall'UFAM (art. 46 e art. 48, cpv. 4 OEDA). La relativa messa in atto ovvero i controlli spettano quindi nuovamente al Cantone.

I controlli relativi alla violazione delle disposizioni dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente sono effettuati a pagamento. L'autorità controllante emette la fattura direttamente a carico della persona competente (art. 48, cpv. 6 OEDA).

In caso di domande è possibile rivolgersi al CE utilizzando questo contatto indicando nome, indirizzo e problematica ([neobiota@bd.zh.ch](mailto:neobiota@bd.zh.ch)).

## 5. Allegato

### **Riquadro 1: Disposizioni per la messa in commercio di piante alloctone ai sensi dell'art. 4 OEDA**

Art. 4 Controllo autonomo per la messa in commercio

Cpv. 1: Chi intende mettere in commercio organismi per utilizzarli nell'ambiente deve dapprima:

- a. valutare i pericoli che tali organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti possono presentare per l'uomo e anche per gli animali, l'ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, come pure i pregiudizi che possono arrecare loro; e
- b. giungere alla conclusione motivata che tali pericoli e tali pregiudizi non sussistono.

Cpv. 2: Per la valutazione di cui al capoverso 1 lettera a è necessario considerare segnatamente i seguenti aspetti:

- a. la capacità di sopravvivenza, la diffusione e la riproduzione degli organismi nell'ambiente;
- b. le possibili interazioni con altri organismi e biocenosi, nonché le ripercussioni sugli spazi vitali.

### **Riquadro 2: Disposizioni per l'utilizzazione di piante alloctone ai sensi dell'art. 15, cpv. 1 OEDA**

Art. 15 Protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni

Cpv. 1: L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:

- a. non mettere in pericolo la salute dell'uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche o allergeniche;
- b. non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell'ambiente;
- c. non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nella Lista rossa, o di organismi importanti per l'ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante;
- d. non mettere in pericolo l'esistenza di specie di organismi non bersaglio;
- e. non pregiudicare in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente;
- f. non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo.

Il presente documento è stato redatto dal gruppo di lavoro Settore Verde del CE e deliberato il 3.10.2024 dal Comitato del CE. UFAM, Jardin Suisse, la FSAP e l'Associazione dei Fioristi sono state informate.

Sono previsti aggiornamenti regolari. Pertanto, è importante tenere sempre conto della data della versione.